

COMUNE DI SANFRONT

Piazza Statuto nº 2 - 12030 Sanfront (CN) Tel. 0175 948119 - Fax 0175 948867 Email: info@comune.sanfront.cn.it Pec: comune.sanfront@pec.it

C. F. 85002210046 - P. IVA 00564590040



Ordinanza n. 25/2020 Prot. n. -1860

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. RIAPERTURA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI' AI GENERI NON ALIMENTARI - PROVVEDIMENTI

IL SINDACO

Richiamato il Decreto Legge 23/02/2020 n. 6 e il Decreto Legge 25/03/2020 n. 19;

Richiamato il punto 9) del D.P.G.R. n. 34 del 21/03/2020, relativo alle ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato che con ordinanze sindacali n. 10 del 18/03/2020, n. 11 del 24/03/2020, n. 14 del 02/04/2020, n. 17 del 08/04/2020, n. 19 del 15/04/2020 e n. 20 del 23/04/2020, a titolo precauzionale e prudenziale, vista la grave situazione epidemiologica in atto, si è provveduto alla sospensione del mercato settimanale;

Richiamata la propria ordinanza n. 21 del 28/04/2020 con la quale si provvedeva alla riapertura del mercato limitatamente ai generi alimentari in senso stretto;

Dato atto del D.P.G.R. n. 39 del 6/04/2020 che sostituisce il decreto n. 36 del 3/04/2020, che integra il punto 9) disponendo che " i mercati settimanali saranno consentiti esclusivamente garantendo specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti anche attraverso l'utilizzo di transenne e comunque sempre alla presenza della polizia locale che deve limitarne l'accesso ad un singolo componente per nucleo familiare, salvo comprovati motivi che richiedano l'accompagnamento";

Preso atto dell'art. 1 comma dd) del DPCM del 17 maggio 2020 e della scheda tecnica "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, e mercatini degli hobbisti)", contenuta nelle "Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" e il DPGR n. 58 del 18 maggio 2020;

Preso atto dell'incontro, in data 19 maggio 2020, avvenuto tra l'Amministrazione Comunale Ufficio di Polizia Locale e i rappresentanti degli operatori del mercato, in cui si decideva, in previsione di una possibile e rapida apertura del mercato, di lasciare i banchi al proprio posteggio e di prevedere il rispetto delle norme che disciplinano la distanza interpersonale e quelle igienico sanitarie contenute nelle "Linee d'indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" del 16 maggio 2020;

Ravvisata la necessità di adottare le misure di sicurezza in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, contenute nelle richiamate linee di indirizzo;

Considerato che le misure concretamente applicate per lo svolgimento del mercato settimanale tengono conto dello stato dei luoghi, delle caratteristiche logistiche ed ambientali, della localizzazione nello specifico contesto urbano e la minore frequentazione del mercato;

Richiamato il comma 5, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Sede legale e uffici:

Tel. 0175 94273

Pec: unimonviso@legalmail.it

P. Iva 03553360045

Via S. Croce, 4 - 12034

Fax 0175 987082

Mail: segreteria@unionemonviso.it

C.F. 94045090043

Paesana (CN)

www.unionemonviso.it



- Per i motivi espressi in premessa, la revoca dell'ordinanza n. 21 del 28/04/2020, prevedendo la ripresa dell'attività commerciale su aree pubbliche (settore non alimentare), a partire dal 25 maggio 2020, con la completa riapertura del mercato cittadino del lunedì settore alimentare e non alimentare, negli spazi ed ubicazioni predisposti (Ala Comunale, piazza Statuto e piazza IV Novembre) e salvo che si riscontrino criticità in fase applicativa, con le seguenti prescrizioni:
 - 1. Il mercato dei produttori viene svolto presso l'Ala Comunale garantendo le misure prescritte dalle vigenti normative (confermando le loro localizzazioni con le distanze minime di 2 metri tra le bancarelle);
 - 2. I banchi alimentari normalmente posizionati presso piazza IV Novembre e piazza Statuto vengono confermati presso tale localizzazione (con distanziamento di almeno 1 metro tra di loro);
 - 3. Gli ambulanti non alimentari posizionati in piazza Statuto vengono confermati presso tale localizzazione (con distanziamento di almeno 1 metro tra di loro);
 - 4. Verranno assegnati i posteggi non occupati alle ore 8,00 (tramite "spunta") in base al vigente Regolamento comunale, mentre si sopprimono, temporaneamente, i posteggi vuoti n. 57 e n. 61 perché non conformi al distanziamento minimo con gli altri posteggi e cosicchè da poter assicurare il distanziamento sociale;
 - 5. L'area del mercato di piazza Statuto, piazza IV Novembre e l'Ala comunale viene delimitata con transenne e nastri segnaletici e l'accesso e l'uscita, distinte tra loro, avverranno da piazza STATUTO, via FIUME e via PAESANA;
 - 6. L'accesso al mercato, viene regolamentato e scaglionato, in funzione degli spazi disponibili, per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale ed inoltre sarà consentita l'accessibilità al mercato ad un singolo componente per nucleo familiare che dovrà indossare obbligatoriamente la mascherina;
 - 7. L'area mercatale, l'accesso e l'uscita, saranno presidiati con l'ausilio di volontari di Protezione Civile, A.I.B. di Sanfront (attivazione COC del 28/03/2020);
 - 8. La Polizia Locale viene incaricata degli adempimenti conseguenti nei confronti degli esercenti e la presenza di idoneo personale in ottemperanza al disposto regionale;
 - 9. Agli esercenti è imposto obbligatoriamente:
 - l'utilizzo di mascherine, mentre l'uso dei guanti potrà essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
 - la messa in opera di idonei accorgimenti per il distanziamento del pubblico/clientela di almeno 1 metro dal limite del proprio banco;
 - il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
 - la pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
 - la messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
 - in caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia toccando la merce
- Quanto sopra è efficace fino a diverse determinazioni nazionali, regionali o comunali che modifichino le disposizioni attualmente vigenti;

DISPONE altresì

- la comunicazione del presente provvedimento all'Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura di Cuneo), all'Ufficio Polizia Locale; all'Ufficio Tributi; alla Stazione Carabinieri di Paesana e all'ASL CN1.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Sanfront e resa nota mediante avviso sul sito istituzionale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza. In applicazione dell'art. 3, u.c. della Legge 241/90 contro il presente atto può essere presentato ricorso, al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o, alternativamente, al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

MEIRONE Roge. Emidio)

Sanfront, 22 maggio 2020